



**UNIVERSITÀ
DI FOGGIA**



Il Direttore Generale
Dott. Sandro Spataro

Direzione Gestioni Strategiche, Didattica e Servizi agli Studenti
Avv. Marta Sevi

Area Personale Docente e Trattamenti Previdenziali
Dott.ssa Giselda Florio

Servizio Reclutamento e Gestione Personale Docente
Dott. Pasquale Monteleone

Oggetto

Procedura pubblica di selezione indetta per la copertura di n. 1 posto di Ricercatore universitario a tempo determinato in tenure track (RTT), a tempo pieno, mediante stipula di contratto di lavoro subordinato della durata complessiva di 6 anni, non rinnovabile, ex art. 24 co. 2 Legge 240/2010, G.S.D. 12/GIUR-14 "Diritto penale", S.S.D. GIUR-14/A "Diritto penale" (già IUS/17), per le esigenze del Dipartimento di Giurisprudenza

IL RETTORE

VISTO	il Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, emanato con D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTO	il D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali";
VISTA	la legge 15 aprile 2004, n. 106, e il relativo regolamento emanato con il D.P.R. 3 maggio 2006, n. 252 recante norme in materia di deposito legale dei documenti di interesse culturale destinati all'uso pubblico;
VISTO	il General Data Protection Regulation (G.D.P.R.) ovvero il Regolamento europeo (UE) 2016/679 in materia di trattamento dei dati personali e di privacy;
VISTA	la legge 30 dicembre 2010, n. 240 recante "Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario";
VISTA	la Raccomandazione 2005/251/CE della Commissione, dell'11 marzo 2005, riguardante la Carta europea dei ricercatori e un codice di condotta per l'assunzione dei ricercatori (G.U. L. 75 del 22.3.2005, pag. 67);
VISTO	il D.M. 25 maggio 2011, n. 243 avente ad oggetto: "Criteri e parametri riconosciuti, anche in ambito internazionale, per la valutazione preliminare dei candidati destinatari di contratti di cui all'art. 24 della Legge 240/2010";
VISTO	il D.P.R. n. 232 del 15 dicembre 2011 contenente il Regolamento per la disciplina del trattamento economico dei professori e dei ricercatori universitari, a norma dell'articolo 8, commi 1 e 3, della legge 30 dicembre 2010, n. 240;
VISTA	la legge 12 novembre 2011, n. 183 (Legge di Stabilità 2012) e, in particolare, l'art. 15 recante disposizioni in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive;
VISTO	il D.M. 30 ottobre 2015, n. 855;
VISTO	il D.M. n. 639 del 2.5.2024;
VISTO	il D.P.C.M. del 4 luglio 2025;



VISTO

ATTESO

l'art. 24 della L. 30 dicembre 2010, n. 240, come modificato dalla L. 29 giugno 2022, n. 79, di conversione, con modificazioni, del D.L. 30 aprile 2022, n. 36; che il comma 4, dell'art. 24 della legge n. 240/2010, dispone che i contratti possono prevedere il regime di tempo pieno o di tempo definito, che il comma 9-ter, dell'art. 24 della legge n. 240/2010, dispone che, per i titolari dei contratti in argomento, il periodo di congedo obbligatorio di maternità è computato nell'ambito della durata del contratto e, in caso di esito positivo della valutazione di cui al comma 5, e che il titolare del contratto è inquadrato, alla scadenza del contratto stesso, nel ruolo dei professori associati; fermo restando quanto previsto da tale comma, i titolari dei contratti di cui al comma 3, possono chiedere, entro la scadenza del contratto, la proroga dello stesso per un periodo non superiore a quello del congedo obbligatorio di maternità;

VISTO

il decreto ministeriale di cui all'art. 15, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240 che è entrato in vigore in data 9 maggio 2024 (cfr. D.M. 2 maggio 2024, n. 639) e, pertanto, a decorrere dalla stessa data, le procedure di reclutamento di cui agli artt. 18 e 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 debbono essere indette sulla base del D.M. 2 maggio 2024, n. 639;

VISTI

lo Statuto,
il Codice Etico e di Comportamento,
il "Regolamento relativo alla programmazione del fabbisogno del personale docente e tecnico-scientifico" di questa Università, emanato con D.R. n. 235/2020, prot. n. 5344-I/3 del 12.02.2020,
il "Regolamento per il reclutamento e la disciplina dei ricercatori a tempo determinato in *Tenure Track* (RTT)" di questa Università, emanato con D.R. n. 1344-2026, prot. n. 37117-I/3 del 24.06.2026;

VISTA

la delibera del Consiglio del Dipartimento di Giurisprudenza, assunta nella riunione del 20.05.2026 (delibera n. 759-2026, prot. n. 31109-VIII/2 del 20.05.2026), con la quale è stata approvata la proposta di istituzione di n. 1 posto di Ricercatore universitario a tempo determinato in *tenure track* (RTT), da coprire mediante stipula di contratto di lavoro subordinato della durata complessiva di 6 anni, non rinnovabile, ex art. 24 co. 2 Legge 240/2010, G.S.D. 12/GIUR-14 "Diritto penale", S.S.D. GIUR-14/A "Diritto penale" (già IUS/17);

CONSIDERATO

altresì, che nella citata delibera adottata dal Consiglio di Dipartimento sono state fornite le indicazioni per l'emanazione del bando;

VISTE

le delibere rese dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione, nelle sedute del 10.06.2026, con le quali è stata approvata, tra l'altro, istituzione del suddetto posto di Ricercatore universitario a tempo determinato in *tenure track* (RTT), ex art. 24 co. 3 Legge 240/2010, G.S.D. 12/GIUR-14 "Diritto penale", S.S.D. GIUR-14/A "Diritto penale" (già IUS/17), la cui copertura finanziaria è garantita con l'utilizzo di 0,50 punti organico a valere sui punti organico assegnati al medesimo Dipartimento dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione, nelle rispettive sedute del 13.05.2026 e del 27.05.2026, riferite alle facoltà assunzionali ordinarie 2025 (D.M. 719/2025) e all'anticipo delle facoltà assunzionali 2026;

**ACCERTATA
SENTITI**

la copertura finanziaria;
il Direttore Generale e il Dirigente della competente Direzione Gestioni Strategiche, Didattica e Servizi agli Studenti,



DECRETA

Art. 1 – Indizione procedura pubblica di selezione

È indetta la procedura di selezione pubblica per il reclutamento di n. 1 Ricercatore a tempo determinato in tenure track (RTT), ai sensi art. 24 co. 2, della Legge 31.12.2010, n. 240, secondo le indicazioni di seguito indicate:

Dipartimento		Giurisprudenza
Informazioni sulla procedura selettiva	N. posti	1
	Researcher Profile	Established Researcher (R3)
	Fascia di inquadramento	Ricercatore a tempo determinato in tenure track (RTT)
	GSD ex D.M. 639/2024	12/GIUR-14 "Diritto penale"
	Settore scientifico-disciplinare ex D.M. 639/2024	GIUR-14/A "Diritto penale"
	Settore concorsuale ex D.M. 855/2015	già 12/G1 "Diritto penale"
	Settore scientifico-disciplinare ex D.M. 855/2015	già IUS/17 "Diritto penale"
Profilo didattico e scientifico		Il settore comprende l'attività scientifica e didattico-formativa degli studi relativi alla potestà punitiva, anche nella prospettiva del diritto europeo, internazionale e con attenzione ai profili comparatistici e delle nuove tecnologie. In particolare gli studi attengono alla teoria generale del reato, ai delitti, alle contravvenzioni e agli illeciti punitivi presenti nei diversi settori dell'ordinamento giuridico, alla teoria della pena e delle sanzioni punitive, previste nei confronti delle persone fisiche o degli enti, considerandone altresì la fase esecutiva e gli istituti di giustizia riparativa, nonché alle misure giuridiche a finalità preventiva. Il settore include anche la criminologia per quanto riguarda gli aspetti di più immediata rilevanza giuridica. La metodologia didattica è finalizzata a far acquisire, anche attraverso strumenti di tipo esperienziale (come laboratori, cliniche legali, seminari), le competenze necessarie per interpretare le fonti nella consapevolezza della loro dimensione nazionale, europea e internazionale; ad affrontare e risolvere i problemi giuridici, con le loro implicazioni religiose, etiche, sociali ed economiche, anche con attenzione alla soluzione di casi concreti; a stimolare la capacità di argomentazione orale e di elaborazione di testi giuridici.
Regime di impegno		Tempo pieno
Modalità di espletamento della selezione		La selezione è effettuata sulla base dei titoli e delle pubblicazioni posseduti dai candidati alla data di scadenza del bando ed illustrati e discussi davanti alla Commissione giudicatrice. In occasione della discussione viene espletata anche la prova orale volta ad accertare l'adeguata conoscenza della lingua inglese.



Numero massimo di pubblicazioni	12 (dodici). Si specifica che, ai sensi del D.M. 243/2011, la tesi di dottorato è da considerare una pubblicazione, e quindi, nel caso in cui il candidato intenda presentarla, deve congegnarla nel numero massimo di pubblicazioni da presentare (max 12)
---------------------------------	---

Art. 2 - Requisiti per l'ammissione alla procedura di selezione pubblica

Sono ammessi a partecipare alla procedura di selezione pubblica i soggetti in possesso del titolo di dottore di ricerca o titolo equivalente, ovvero per i settori interessati, del diploma di specializzazione medica.

I candidati in possesso di titoli di studio conseguiti all'estero sono tenuti ad allegare alla domanda:

- copia del riconoscimento accademico (equipollenza) o del riconoscimento finalizzato (equivalenza) del titolo estero a quello italiano rilasciato ai sensi dell'art. 38 del D. Lgs. 165/2001

oppure

- nelle more del rilascio da parte degli organi preposti del riconoscimento accademico o del riconoscimento finalizzato del titolo estero a quello italiano, copia della ricevuta di avvenuta consegna dell'istanza presentata (copia della PEC).

L'allegazione di documentazione diversa da quelle sopra specificate (*a mero titolo esemplificativo ed in via non esaustiva: traduzione legalmente riconosciuta, dichiarazioni di valore, ecc.*) non sarà presa in considerazione e determinerà l'esclusione dalla procedura.

Il possesso dei predetti requisiti sarà verificato dalla Commissione giudicatrice nominata per la presente selezione.

I requisiti di ammissione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione alla procedura di selezione.

Non possono in ogni caso partecipare alla selezione:

- 1) coloro che sono esclusi dal godimento dei diritti civili e politici;
- 2) coloro che sono stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione per persistente insufficiente rendimento;
- 3) coloro che sono stati dichiarati decaduti da altro impiego statale, ai sensi dell'art. 127, lettera d) del Decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
- 4) i soggetti già assunti a tempo indeterminato come professori universitari di I o II fascia o ricercatori universitari a tempo indeterminato, ancorché cessati dal servizio;
- 5) coloro che abbiano un grado di parentela o affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore appartenente al Dipartimento che propone la selezione ovvero con il Rettore, il Direttore generale o un componente del Consiglio di Amministrazione di questa Università;
- 6) i componenti stessi del Consiglio di Amministrazione di questa Università
- 7) i soggetti che, per almeno un triennio, abbiano già usufruito dei contratti per ricercatore universitario a tempo determinato - RTT di cui al comma 3 della L. 240/2010.

Art. 3 - Domanda di ammissione, termini e modalità di presentazione

La domanda di ammissione alla procedura deve pervenire a questa Università entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del bando stesso sul sito dell'Ateneo.

La domanda di ammissione alla procedura, nonché i titoli posseduti, i documenti e le pubblicazioni ritenute utili alla procedura selettiva, devono essere presentati, a pena di esclusione, per via telematica, utilizzando l'applicazione informatica dedicata, alla pagina della piattaforma Pica:

<https://pica.cineca.it/unifg/rtt-2024-14>

Al riguardo i candidati sono invitati a consultare le linee guida PICA, disponibili alla pagina:

<https://www.unifg.it/it/ateneo/normativa-e-bandi/bandi-docenti/procedure>

La procedura di compilazione e l'invio telematico della domanda dovrà essere completata entro e non oltre il termine indicato al precedente comma 1.

Pena l'esclusione, la domanda deve essere firmata dalla candidata o dal candidato e corredata da copia del documento di riconoscimento in corso di validità.



Il candidato potrà accedere alla procedura per la compilazione della domanda di partecipazione anche tramite identificazione attraverso il sistema SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) - livello 2. In tal caso non sarà necessario firmare la domanda.

Per la segnalazione di problemi esclusivamente tecnici contattare il supporto Cineca dal link <https://pica.cineca.it/unifg>

I candidati stranieri devono presentare la domanda in lingua italiana con le modalità previste dal presente articolo.

L'Università di Foggia garantisce parità di genere e pari opportunità a ogni persona per l'accesso al lavoro e per il trattamento sul lavoro.

Art. 4 - Contenuto della domanda di ammissione ed allegati

Nella domanda i candidati devono dichiarare sotto la propria responsabilità:

- 1) le proprie generalità, la data e il luogo di nascita, la residenza, un indirizzo e-mail di posta non certificata ed altresì un indirizzo pec a cui inviare le comunicazioni;
- 2) la cittadinanza posseduta (sono equiparati ai cittadini dello Stato italiano gli italiani non appartenenti alla Repubblica);
- 3) di essere iscritto nelle liste elettorali - precisandone il Comune - indicando eventualmente i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle medesime;
- 4) di non aver riportato condanne penali o le eventuali condanne riportate, indicando gli estremi delle relative sentenze;
- 5) il possesso e la specificazione dei requisiti di ammissione richiesti dal precedente articolo 2;
- 6) di non avere un grado di parentela o affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore appartenente al Dipartimento che ha richiesto l'indizione della procedura selettiva ovvero con il Rettore, il Direttore generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Università di Foggia;
- 7) di non essere essi stessi componenti del Consiglio di Amministrazione dell'Università di Foggia;
- 8) di non essere stato già assunto come professore universitario di prima o di seconda fascia o come ricercatore a tempo indeterminato, ancorché cessato dal servizio;
- 9) la posizione rivestita riguardo agli obblighi militari per i nati fino al 1985;
- 10) di non essere stato destituito dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, e di non essere stato dichiarato decaduto da un impiego statale, ai sensi dell'art. 127, lettera d) del Decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957 n.3;
- 11) di essere a conoscenza che il contratto sarà conferito nel rispetto del "Codice Etico e di Comportamento" dell'Università di Foggia e di quanto previsto dall'art.18, co. 1, lettere b) e c), della legge 240/2010.

Il candidato straniero deve altresì dichiarare nella domanda, sotto la propria responsabilità:

- 12) di avere adeguata conoscenza della lingua italiana;
- 13) di godere dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza.

I candidati portatori di handicap devono specificare nella domanda l'eventuale necessità, in relazione al proprio handicap, di un ausilio o di tempi aggiuntivi per lo svolgimento del colloquio.

Nella domanda deve essere indicato il domicilio elettronico (pec) a cui inviare tutte le comunicazioni relative alla procedura di selezione.

Eventuali variazioni devono essere tempestivamente comunicate all'indirizzo e-mail: reclutamentodocente@unifg.it.

Alla domanda di ammissione deve essere allegata:

- a) fotocopia di un documento di identità in corso di validità;
- b) *curriculum*, datato e firmato, della propria attività scientifica e didattica nonché dei titoli posseduti. Il *curriculum*, debitamente datato e firmato, deve contenere la dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell'art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, attestante la veridicità delle informazioni ivi contenute;
- c) pubblicazioni in formato digitale, a scelta del candidato, nel numero massimo fissato dal precedente art. 1;
- d) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante la conformità all'originale delle pubblicazioni presentate ed elencate nella dichiarazione stessa;



e) elenco numerato delle pubblicazioni presentate.

L'Università si riserva di procedere a controlli a campione sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive. È prevista l'esclusione del candidato nell'ipotesi di carenza, anche parziale, della seguente documentazione essenziale ai fini della valutazione da parte della Commissione giudicatrice:

- *curriculum vitae* contenente l'indicazione delle attività svolte e dei titoli posseduti;
- pubblicazioni scientifiche.

Art. 5 - Modalità e termini per la presentazione dei titoli e delle pubblicazioni

I titoli che il candidato intende presentare ai fini della presente selezione debbono essere posseduti alla data di scadenza del bando.

Sono considerate valutabili ai fini della presente selezione esclusivamente pubblicazioni o testi accettati per la pubblicazione secondo le norme vigenti nonché saggi inseriti in opere collettanee e articoli editi su riviste in formato cartaceo o digitale con l'esclusione di note interne o rapporti dipartimentali. La tesi di dottorato o dei titoli equipollenti sono presi in considerazione anche in assenza delle condizioni di cui sopra.

I testi o gli articoli accettati per la pubblicazione, entro la data di scadenza del bando, devono essere presentati insieme al documento di accettazione dell'editore.

Per i lavori stampati in Italia devono risultare gli autori, il titolo, la casa editrice, la data e il luogo di edizione oppure il titolo, il numero della raccolta o del volume e l'anno di riferimento.

Per le pubblicazioni edita in Italia anteriormente al 2 settembre 2006, debbono essere adempiuti gli obblighi secondo le forme previste dall'art. 1 del Decreto luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 660; a partire dal 2 settembre 2006, devono essere adempiuti gli obblighi secondo le forme previste dalla legge 15 aprile 2004, n. 106 e dal relativo regolamento emanato con D.P.R. 3 maggio 2006, n. 252, entro la data di scadenza del bando di concorso.

L'assolvimento di tali obblighi deve essere certificato da idonea documentazione, che attesti l'avvenuto deposito, oppure da dichiarazione del candidato, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000, in merito all'assolvimento di quanto richiesto. La predetta documentazione deve essere allegata alla domanda di partecipazione alla presente selezione.

Le opere diffuse esclusivamente con modalità elettroniche, entro la data di scadenza del bando, potranno essere valutate senza la necessità di osservare le formalità previste per i lavori a stampa. Per le stesse il candidato deve fornire l'indicazione del sito o della rivista on-line su cui l'opera è stata pubblicata.

Per le pubblicazioni edita all'estero deve risultare la data e possibilmente il luogo di pubblicazione o, in alternativa, il codice ISBN o altro equivalente.

Le pubblicazioni possono essere prodotte nella lingua di origine se essa è una delle seguenti: italiano, latino, francese, inglese, tedesco, spagnolo.

Altrimenti, devono essere tradotte in una delle predette lingue.

I cittadini italiani e dell'Unione Europea possono:

- presentare apposita dichiarazione, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, attestante il possesso dei titoli presentati;
- produrre i titoli in copia dichiarata conforme all'originale mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000.

I cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea ma autorizzati a soggiornare in Italia ai sensi delle disposizioni vigenti possono avvalersi delle dichiarazioni sostitutive, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, limitatamente ai casi in cui siano da comprovare stati, fatti e qualità personali certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani, fatte salve le disposizioni che prevedono l'esibizione o la produzione di specifici documenti e l'applicazione delle convenzioni internazionali.

I cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea e non autorizzati a soggiornare in Italia documentano stati, fatti e qualità personali mediante certificati o attestazioni rilasciati dalla competente autorità dello Stato estero. Tali documenti devono essere legalizzati dalle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane all'estero nonché, qualora redatti in lingua straniera, recare una traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo straniero dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare ovvero da un traduttore ufficiale.



Questa Amministrazione non accetta certificazioni rilasciate dalle Pubbliche Amministrazioni italiane in ordine a stati, qualità personali e fatti, che devono essere sempre sostituite da dichiarazioni sostitutive di certificazione o atto di notorietà ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000.

Art. 6 - Esclusione dalla selezione

I candidati sono ammessi con riserva alla selezione. Pertanto, in presenza dei motivi che ne costituiscono il presupposto ai sensi degli articoli precedenti, l'esclusione dalla procedura di selezione è disposta in qualunque momento con motivato decreto rettorale e comunicata all'interessato.

Art. 7 - Commissione giudicatrice

La Commissione giudicatrice sarà nominata con decreto rettorale e sarà composta da tre professori, di cui almeno due appartenenti ad altro Ateneo, anche straniero, nominata secondo quanto disposto dall'art. 7 del Regolamento per il reclutamento e la disciplina dei ricercatori a tempo determinato in Tenure Track (RTT) di questa Università.

Il decreto rettorale di nomina viene reso pubblico per via telematica sul sito web di Ateneo (<http://www.unifg.it>) alla sezione "Bandi docenti".

Dalla data di pubblicazione del suddetto decreto decorre il termine perentorio di dieci giorni per la presentazione al Rettore, da parte dei candidati, di eventuali istanze di riconsiderazione dei commissari. Decorso tale termine e comunque dopo l'insediamento della Commissione non sono ammesse istanze di riconsiderazione dei commissari.

Se la causa della riconsiderazione è sopravvenuta, purché anteriore alla data di insediamento della Commissione, il termine decorre dalla sua insorgenza.

Le eventuali cause di incompatibilità e le modifiche dello stato giuridico intervenute successivamente alla nomina non incidono sulla qualità di componente della Commissione giudicatrice.

Art. 8 - Attività della Commissione giudicatrice

La selezione è effettuata sulla base dei titoli e delle pubblicazioni posseduti dai candidati alla data di scadenza del bando ed illustrati e discussi davanti alla Commissione giudicatrice; è prevista anche una prova orale volta ad accertare l'adeguata conoscenza della lingua straniera (se indicata al precedente art. 1). Le prove si svolgeranno on line attraverso una piattaforma di videoconferenza messa a disposizione da questa Amministrazione. Con la presentazione della domanda di partecipazione i candidati accettano integralmente le condizioni di svolgimento delle prove on line e si impegnano a dotarsi della strumentazione informatica necessaria al suo espletamento consistente in un apparecchio hardware (computer, tablet, telefono cellulare e simili) in grado di connettersi ad internet tramite browser o app dedicata e di una linea internet adeguata a sostenere il collegamento audio – video in videoconferenza in seduta pubblica. L'onere di dotarsi di adeguati strumenti per l'espletamento della discussione titoli e pubblicazioni e della predetta prova orale è a carico del candidato e l'Amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di impossibilità di partecipazione alla prova dovuta a malfunzionamenti dell'apparecchiatura o della linea internet del candidato.

La Commissione giudicatrice, nella prima seduta, definisce i criteri e i parametri di valutazione dei titoli, del curriculum e della produzione scientifica, ivi compresa la tesi di dottorato, secondo criteri e parametri, riconosciuti anche in ambito internazionale.

Nel caso in cui il numero dei candidati sia superiore a sei, la Commissione giudicatrice procede alla valutazione preliminare dei candidati, esprimendo motivato giudizio analitico sui titoli, sul curriculum e sulla produzione scientifica dei medesimi, ai sensi dell'art. 24, comma 2, lettera c) della legge n. 240/2010.

La Commissione giudicatrice comunica senza indugio le determinazioni di cui al comma precedente al responsabile del procedimento, il quale ne assicura la pubblicità prima della prosecuzione dei lavori della Commissione mediante pubblicazione sul sito web di Ateneo (<http://www.unifg.it>) alla sezione "Bandi docenti".



A seguito della valutazione preliminare, i candidati comparativamente più meritevoli, in misura compresa tra il 10 e il 20 per cento del numero degli stessi e comunque non inferiore a sei unità, sono ammessi alla discussione pubblica dei titoli e della produzione scientifica nonché alla prova orale, volta ad accertare anche l'adeguata conoscenza della lingua straniera, se prevista dal precedente articolo 1.

La convocazione, per la discussione dei titoli e della produzione scientifica presentati, per lo svolgimento della prova orale, volta ad accertare anche l'eventuale conoscenza della lingua straniera, sarà comunicata ai candidati, almeno dieci giorni prima dell'effettuazione della stessa, mediante pubblicazione di un avviso sul sito web ed invio di apposita comunicazione alla casella di posta elettronica/PEC indicata da ciascun candidato nella domanda di partecipazione.

La mancata presentazione alla prova d'esame, nella data ed orario fissati nell'avviso di convocazione, equivarrà a rinuncia. La presentazione in ritardo, ancorché dovuta a causa di forza maggiore, comporterà l'irrevocabile esclusione dal concorso.

I candidati devono essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento: a) carta d'identità; b) passaporto; c) patente di guida; d) patente nautica; e) libretto di pensione; f) patentino di abilitazione alla conduzione di impianti termici; g) porto d'armi; h) tessera di riconoscimento rilasciata da un'Amministrazione dello Stato, purché munita di fotografia e di timbro o altra segnatura equivalente.

La Commissione, a seguito della discussione, attribuisce un punteggio ai titoli ed a ciascuna delle pubblicazioni presentate dai candidati che hanno sostenuto la discussione stessa; per i medesimi candidati la Commissione esprime il giudizio collegiale finale che può essere unanime o a maggioranza.

La Commissione, sulla base dei giudizi collegiali espressi, individua i candidati idonei.

Al termine dei lavori, la Commissione redige una relazione riassuntiva in cui sono riportati i giudizi conseguiti da ciascun candidato ammesso.

Art. 9 - Accertamento della regolarità degli atti

Gli atti sono costituiti dai verbali delle singole riunioni della Commissione giudicatrice, dei quali costituiscono parte integrante i giudizi collegiali espressi su ciascun candidato, nonché dalla relazione riassuntiva dei lavori svolti. La regolarità formale degli atti è accertata con decreto rettorale entro venti giorni dalla consegna dei verbali al responsabile del procedimento.

Di tale accertamento viene data comunicazione ai candidati mediante pubblicazione sul sito web di Ateneo (<http://www.unifg.it>) alla sezione "Bandi docenti". Qualora il Rettore riscontri vizi sanabili nello svolgimento della procedura, restituisce con provvedimento motivato gli atti alla Commissione, assegnandole un termine, non superiore a venti giorni, per provvedere ad eventuali modifiche.

Tutti i verbali redatti dalla Commissione sono pubblicati sul sito di Ateneo. I verbali delle sedute successive a quella della valutazione preliminare sono pubblicati dopo la pubblicazione del decreto di approvazione degli atti della procedura. Per i candidati ammessi alla selezione, la pubblicazione del predetto decreto rettorale ha valore di comunicazione.

Dalla data di pubblicazione del suddetto decreto rettorale di accertamento della regolarità formale degli atti, decorrono i termini per eventuali impugnative.

Art. 10 - Chiamata e stipula del contratto individuale di lavoro

Il Consiglio del Dipartimento che ha richiesto la procedura selettiva, acquisito il decreto rettorale di approvazione degli atti della procedura con indicazione degli idonei, di norma, entro trenta giorni dalla data del predetto decreto, con delibera motivata, propone la chiamata di uno dei candidati idonei, ovvero delibera espressamente di non procedere ad alcuna chiamata. La delibera è approvata con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei professori di prima e di seconda fascia afferenti al Dipartimento.

Nel caso in cui tra gli idonei figuri il coniuge o il convivente more uxorio di un professore afferente al Dipartimento che ha richiesto di bandire la procedura medesima, alla discussione e alla votazione della proposta di chiamata non partecipa il coniuge o il convivente more uxorio dell'idoneo.



Nel caso in cui, nel termine sopra indicato, il Dipartimento interessato non adotti alcuna delibera, non potrà richiedere nei tre anni successivi all'approvazione degli atti la copertura di un posto per il medesimo settore concorsuale per il quale si è svolta la procedura.

Il Rettore, nell'ambito delle funzioni e delle responsabilità, di cui all'art. 2, c. 1, lett. b), della legge n. 240/2010, sottopone al Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo l'approvazione della proposta di chiamata del Dipartimento.

Il Consiglio di Amministrazione delibera sulla proposta di chiamata del Dipartimento a maggioranza assoluta.

Nel caso in cui tra gli idonei figurino il coniuge o il convivente more uxorio di un componente del Consiglio di Amministrazione, lo stesso non partecipa alla discussione e alla votazione sulla chiamata.

Con delibera motivata, il Consiglio di Amministrazione può invitare il Dipartimento al riesame della proposta di chiamata, concedendo un termine di trenta giorni per provvedere alla relativa deliberazione. Nel caso in cui, decorso il predetto termine, il Dipartimento non si pronunci sulla richiesta di riesame o confermi la proposta di chiamata deliberata in precedenza, il Consiglio di Amministrazione delibera in merito alla chiamata.

A seguito dell'approvazione della proposta di chiamata, l'idoneo chiamato è invitato a stipulare il contratto di lavoro subordinato. Il contratto, da stipularsi entro il termine perentorio di novanta giorni dalla conclusione della procedura di selezione, deve contenere:

- a) la specificazione della durata temporanea del rapporto di lavoro;
- b) l'indicazione della data di inizio e del termine finale del rapporto di lavoro;
- c) l'indicazione delle attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti da svolgersi;
- d) l'indicazione della retribuzione;
- e) l'indicazione della struttura didattica e di ricerca di afferenza;
- f) il settore concorsuale di riferimento;
- g) l'indicazione del periodo di prova, quantificato in misura non superiore al 10% della durata complessiva del rapporto di lavoro, durante il quale ciascuna delle parti potrà recedere in qualsiasi momento dal rapporto senza obbligo di preavviso, con effetto immediato a partire dalla comunicazione alla controparte.

Il contratto di lavoro, redatto in forma scritta, è sottoscritto dall'idoneo chiamato e dal Rettore.

Il contratto è stipulato nel rispetto del Codice Etico e di Comportamento dell'Università degli Studi di Foggia e di quanto previsto dall'art. 18, comma 1, lettere b) e c), della legge 240/2010.

Art. 11 - Disciplina del rapporto di lavoro

Il contratto ha una durata complessiva di 6 anni e non è rinnovabile.

Ai fini della durata del rapporto instaurato con il titolare del contratto, i periodi trascorsi in aspettativa per maternità, paternità o per motivi di salute secondo la vigente normativa non sono computati, su richiesta del titolare del contratto.

Il rapporto di lavoro che si instaura fra l'Università di Foggia ed il vincitore della selezione è regolato dal contratto individuale e dalle disposizioni vigenti in materia di lavoro subordinato, anche per quanto attiene al trattamento fiscale, assistenziale e previdenziale previsto per i redditi da lavoro dipendente.

Il conferimento del contratto è incompatibile con qualsiasi altro rapporto di lavoro subordinato presso soggetti pubblici o privati, con la titolarità di contratti di ricerca anche presso altre università o enti pubblici di ricerca, con le borse di dottorato e in generale con qualsiasi borsa di studio a qualunque titolo conferita da istituzioni nazionali o straniere, salvo il caso in cui questa sia finalizzata alla mobilità internazionale per motivi di ricerca.

Secondo quanto previsto dall'art. 24, co. 9, della L. 240/2010, la titolarità di tali contratti costituisce titolo preferenziale nei concorsi per l'accesso alle pubbliche amministrazioni, ma non precostituisce diritto per l'accesso ai ruoli dell'Università.

Ai ricercatori a tempo determinato si applicano le disposizioni di cui alla Legge 240/2010, quelle di cui agli articoli 32, commi 1, 2, 3 e 5, 33 e 34, comma 1, del DPR 11.7.1980, n. 382 e quelle di cui all'art. 53 del D.lgs n. 165/2001, in quanto compatibili con la natura del rapporto instaurato con l'Università, nonché quelle dello Statuto dell'Università di Foggia e dei Regolamenti attuativi, con particolare



riferimento alla disciplina relativa alla partecipazione all'elettorato attivo e passivo dei predetti soggetti negli Organi collegiali di Ateneo.

Le modalità di svolgimento del rapporto di lavoro sono regolate dagli artt. 13 e 14 del Regolamento per il reclutamento di ricercatori a tempo determinato in tenure track.

Il ricercatore verrà assunto con regime di impegno a tempo pieno e, pertanto, deve svolgere, complessivamente, 1500 ore annue di attività di ricerca, di studio e di insegnamento, comprensive di 350 ore da riservare allo svolgimento delle attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti sulla base delle esigenze del Dipartimento di afferenza del medesimo ricercatore.

A partire dalla conclusione del terzo anno e per ciascuno dei successivi anni di titolarità del contratto, l'interessato che abbia conseguito l'abilitazione scientifica nazionale, chiede al proprio Dipartimento di afferenza, l'avvio della procedura di valutazione, per l'immissione nel ruolo di Professore di seconda fascia.

Il ricercatore assunto deve frequentare obbligatoriamente, per una durata minima di 30 ore, un percorso formativo sulle metodologie didattiche innovative e sulle procedure di assicurazione della qualità del Sistema AVA.

Art. 12 - Trattamento economico

Il trattamento annuo lordo onnicomprensivo spettante è pari al trattamento iniziale spettante al Ricercatore Confermato, con regime di impegno a tempo pieno, ai sensi del D.P.C.M. del 04.07.2025.

Il trattamento economico viene incrementato annualmente nella misura e con le modalità stabilite per gli adeguamenti della retribuzione spettante al personale non contrattualizzato.

Verrà assicurata idonea copertura assicurativa presso l'I.N.A.I.L.

Art. 13 - Trattamento dei dati personali

Questa Università si impegna a trattare i dati forniti dal candidato nel rispetto dei principi cui al Regolamento UE n. 679/2016, in materia di protezione dei dati personali. Titolare del trattamento è l'Università di Foggia, con sede legale in Foggia, Via Gramsci n. 89/91 – PEC: protocollo@cert.unifg.it.

Il Rappresentante Legale dell'Università di Foggia è il Rettore Prof. Lorenzo Lo Muzio, domiciliato per la carica, presso la sede legale dell'Ente, Via Gramsci n. 89/91, 71122 Foggia.

Il Responsabile della Protezione dei Dati Personali è l'Avv. Nicola Fabiano, via Gramsci n. 89/91, 71122 Foggia, PEC: rpd@cert.unifg.it.

Art. 14 - Responsabile del procedimento

È nominato, ai sensi degli artt. 4, 5 e 6 della L. 07/08/1990 n. 241 e successive modifiche e integrazioni, quale responsabile del procedimento, il dott. Pasquale Monteleone (e-mail: reclutamentodocente@unifg.it – tel. 0881/338.374 – 353 - 430).

Art. 15 - Norme finali

Per tutto quanto non previsto dal presente bando si applicano il Regolamento per il reclutamento di ricercatori a tempo determinato di questa Università, consultabile al link:

(versione italiana)

<https://www.unifg.it/sites/default/files/normative/2026-06/regolamento-ricercatori-tempo-determinato-itt.pdf>

(versione inglese)

<https://www.unifg.it/sites/default/files/normative/2023-08/EN-regolamento-reclutamento-ricercatori-td.pdf>

e per quanto compatibili, le disposizioni del Capo I – Titolo II del Libro V del Codice Civile e delle Leggi sui rapporti di lavoro subordinato, nonché la normativa in materia di reclutamento di ricercatori universitari.

Il bando sarà pubblicato sul sito web di Ateneo <http://www.unifg.it> alla sezione "bandi docenti", sul sito del Miur (con la specifica indicazione del termine di scadenza per la presentazione della domanda da parte degli interessati) nonché sul sito dell'Unione Europea (Euraxess).



Sarà pubblicato, altresì, apposito avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – IV Serie Speciale – Concorsi.

I provvedimenti relativi alla nomina della Commissione giudicatrice ed all'approvazione degli atti della procedura stessa sono pubblicati all'albo ufficiale, oltre che sul sito web dell'Ateneo.

Gli atti relativi alle procedure disciplinate dal presente decreto rimarranno visibili sul sito web di Ateneo per un periodo di un anno dalla data della loro pubblicazione.

Eventuali variazioni ed integrazioni a quanto contenuto nel bando saranno rese note mediante pubblicazione sul sito web al menzionato indirizzo <http://www.unifg.it>, alla sezione "bandi docenti".

Il Rettore
prof. Lorenzo LO MUZIO

Firma digitale ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005